



CITTA' DI TORINO

Commercio, Turismo, Attività Produttive e
Marketing Urbano

Prot. 41682 del 01.10.2008-10-02

Ordinanza n. 4477 del 01.10.2008 pubblicata all'Albo Pretorio il 01.10.2008

L'ASSESSORE

- Vista la D.G.R. 7/7/2008 n. 35-9132, avente ad oggetto "Legge Regionale 31 maggio 2004, n. 1 ("Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti"), art. 2 - Provvedimenti attuativi", pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte Parte I e II – Supplemento al n. 29 del 17 luglio 2008;
- Visto l'art. 18 della succitata Legge che recita: (Turni di riposo):
 1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere garantito il rifornimento di carburante almeno nella metà degli impianti esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Tale percentuale può essere garantita anche con il servizio self-service pre-pagamento. Nei Comuni con un solo impianto, può essere effettuata una turnazione a livello sovracomunale con i comuni confinanti.
 2. I Comuni determinano la turnazione del riposo infrasettimanale, che non può essere effettuato, nella stessa giornata, da un numero di impianti superiore al 50 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. I Comuni possono ridurre la percentuale di impianti aperti fino al 25 per cento, in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizio all'utenza. La chiusura infrasettimanale riguarda le sole ore pomeridiane.
 3. Nella determinazione dei turni di riposo i Comuni tengono conto della esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici varie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall'utenza;
- Visto lo studio della Regione nel quale risulta indicata in percentuale il numero dei distributori che utilizza il sistema di pagamento pre-pay.
- Viste le successive note delle Associazioni di Categoria pervenute da cui si evince che sul territorio cittadino il numero degli impianti che utilizzano il sistema di pagamento self service pre-pay è superiore al 50% del totale.
- Considerato che dalle suddette note si evince la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 18, comma 1 della citata deliberazione Regionale, ovvero la garanzia della prestazione del servizio da parte di un numero di distributori con il servizio self-service pre-pagamento non inferiore al 50 per cento degli impianti esistenti, appare opportuno disporre l'esenzione dei gestori dalla presenza negli impianti per l'erogazione del servizio, atteso che lo stesso risulta garantito dai sistemi self service pre-pagamento in una percentuale non inferiore al 50 per cento dei distributori esistenti sul territorio cittadino.
- Considerato altresì che l'art. 16 della D.G.R. 7/7/2008 n. 35-9132 dispone che l'orario minimo settimanale degli impianti stradali è di 52 ore e che lo stesso a decorrere dal 1° luglio 2009 può essere aumentato fino ad un massimo di 70 ore e che a decorrere dal 1° luglio 2010 può essere aumentato fino a 78 ore, i gestori nel rispetto dei suddetti limiti devono garantire l'apertura nelle fasce orarie che vanno dalle 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18, definendo liberamente l'articolazione giornaliera e settimanale dell'impianto non superando il limite delle 13 ore giornaliere: la scelta dell'orario è comunicata all'Amministrazione Comunale a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da

Torino
Passion lives here

Via Meucci 4, 10121 Torino - tel. 0114430300 - fax 0114430333
e-mail: segreteria.assessorealtamura@comune.torino.it





CITTA' DI TORINO

inviarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di vigenza dell'ora solare o dell'ora legale e la scelta non può essere modificata se non in previsione del periodo successivo;

- Visto altresì l'art. 16 della D.G.R. 7/7/2008 n. 35-9132 comma 6 in base al quale l'Amministrazione Comunale verifica che l'orario prescelto si collochi tra un minimo di 9 ore ed un massimo di 13, con apertura antimeridiana non anteriore alle ore 7 e chiusura serale non successiva alle ore 22;
- Richiamato il D.L.vo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'art. 50 che definisce le competenze del Sindaco;

DISPONE

1. In considerazione della presenza sul territorio cittadino di un numero di distributori in percentuale non inferiore al 50 per cento del totale che utilizza il servizio self service prepagamento, l'esenzione facoltativa dei gestori di impianti di distribuzione carburante dalla apertura nelle giornate domenicali e nei giorni festivi infrasettimanali: qualora vengano meno i presupposti oggettivi sarà predisposta un'apposita turnazione come indicato all'art. 18 comma 1 della D.G.R. 7/7/2008 n. 25-9132.

ORDINA

2. Ogni gestore di impianto di carburante deve comunicare al Comune a mezzo raccomandata a.r. o anche mediante l'invio attraverso le Associazioni di Categoria di riferimento, l'orario effettuato nel rispetto dei limiti indicati all'art. 16 della D.G.R. 7/7/08 n. 35-9132, indicando l'orario effettuato, con apertura non anteriore alle ore 7 e chiusura serale non successiva alle ore 22 ed un limite giornaliero minimo di 9 ore e massimo di 13 ore. La comunicazione può essere effettuata utilizzando il modello allegato al presente provvedimento.
3. Ogni gestore, nella suddetta comunicazione, deve altresì indicare il giorno di riposo infrasettimanale che deve riguardare le sole ore pomeridiane; qualora la stessa giornata il riposo venga scelta da un numero di esercenti tale da non garantire l'apertura di un numero di impianti superiore al 25 per cento di quelli esistenti, sarà predisposta un'apposita turnazione che garantisca la soglia di servizio minima ritenuta necessaria per soddisfare le esigenze dell'utenza.
4. La comunicazione dell'orario prescelto dall'esercente deve avvenire entro il 20 di ottobre 2008 e la scelta effettuata potrà essere modificata solo in occasione dell'inizio dell'ora solare o legale con comunicazione da inviare a mezzo raccomandata a.r. trenta giorni prima. L'orario scelto deve essere reso noto agli utenti mediante affissione di cartelli ben visibili all'esterno dell'impianto.
5. L'ordinanza n. 5279 del 5.12.2007 è da intendersi abrogata dalla data di entrata in vigore della D.G.R. 7/7/08 n. 35-9132.
6. Per ogni altro aspetto relativo alla materia degli orari si rinvia alla D.G.R. 7/7/08 n. 35-9132.

L'Assessore al Commercio, Turismo, Attività
Produttive e Marketing Urbano
(Alessandro ALTAMURA)

Torino
Passion lives here

Via Meucci 4, 10121 Torino - tel. 0114430300 - fax 0114430333
e-mail: segreteria.assessorealtamura@comune.torino.it

